

Quesito 17.09.2021

DOMANDA:

Per quanto riguarda il subappalto l'art. 8 del disciplinare cita:

"..... I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice."

L'aggiornamento del Codice (cosiddetto Sblocca Cantieri) e successivo Decreto Legge n. 183 (cosiddetto mille proroghe), sulla gazzetta ufficiale del 31 Dicembre 2020, all'art. 13 del DL proroga:

-sino al 30 Giugno 2021, la disposizione che ha innalzato al 40% la quota massima subappaltabile (art. 1 comma 18, primo periodo, del DL 32/29 Sblocca Cantieri).

-sino al 31 Dicembre 2021 la sospensione dell'applicazione dell'art. 105 comma 6 e 174 comma 2 del codice appalti, che impongono l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori (art. 1 comma 18, secondo periodo, del DL 32/29 Sblocca Cantieri) non prevede la presentazione di tali documenti in sede di gara ma la presentazione in una fase successiva.

Chiediamo conferma che trattasi di refuso e che è sufficiente dichiarare le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.

RISPOSTA:

E' sufficiente dichiarare le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.